

La collocazione dei CCNL del settore privato nell'ambito della nuova organizzazione dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi

Una guida pratica per gli addetti ai lavori

ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

CNEL

CONTRATTI NAZIONALI DI SETTORE VIGENTI O ULTRATTIVI					per Sezione ATECO
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	Z plurisettoriali	
ALTRI CONTRATTI NAZIONALI					

IN SINTESI.

La presente Guida ricostruisce nel dettaglio la nuova organizzazione dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL (art. 17, legge 30 dicembre 1986, n. 936), con riferimento esclusivo ai contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato per i lavoratori dipendenti non dirigenti.

La collocazione del CCNL in Archivio, un tempo di rilievo essenzialmente documentale, produce oggi conseguenze di immediata operatività: dall'individuazione del contratto applicabile e dal giudizio di equivalenza contrattuale negli appalti pubblici, all'estrazione del trattamento economico complessivo ai fini del "salario giusto", sino agli obblighi informativi verso il singolo lavoratore.

La novità essenziale del nuovo Archivio è una distinzione che prima non esisteva: tutti i CCNL di categoria depositati e qualificati come nazionali ricevono il codice alfanumerico unico, ma soltanto quelli che superano una soglia minima di applicazione effettiva, misurata sui flussi Uniemens dell'INPS, o che vi accedono per le vie derogatorie previste dalle direttive della Commissione dell'informazione, sono classificati per Sezione e Divisione ATECO e collocati nella sezione dell'archivio denominata «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi». Gli altri CCNL confluiscono, di regola, nella sezione «Altri contratti nazionali» (salvo ulteriori e specifiche collocazioni quali i contratti di nuovo deposito, i settori privi di flussi Uniemens, i dirigenti).

Negli elenchi aggiornati al 31 luglio 2026, la sezione principale contiene 159 CCNL, applicati, secondo i dati riferiti al 2025, a 14.891.131 lavoratori dipendenti da parte di 2.006.526 datori di lavoro; la sezione «Altri contratti nazionali» ne contiene 834, applicati a 391.162 lavoratori.

L'assetto illustrato ha ancora carattere sperimentale. Entro e non oltre il 31 ottobre 2026 la Commissione dell'informazione valuterà, di concerto con il Presidente del CNEL e il Segretario generale, l'esito finale della nuova organizzazione dell'archivio.

La Guida si articola in tre capitoli: (i) quadro delle fonti, funzionalità tipiche dell'Archivio, rilevanza esterna; (ii) organizzazione analitica dell'archivio, con riguardo a: procedimento di acquisizione del CCNL, associazione del contratto alla/e Divisione/i ATECO, requisiti di accesso alla sezione principale dell'archivio, strumenti a disposizione delle parti firmatarie; (iii) mappatura delle due sezioni ed illustrazione dei file Excel che il CNEL mette a disposizione.

INDICE

CAPITOLO I - IN PREMESSA: FONTI, FUNZIONI TIPICHE E RILEVANZA ESTERNA 4

1. IL QUADRO DELLE FONTI DI RIFERIMENTO	4
2. LA BASE LEGALE E I SUOI LIMITI	6
3. IL CODICE ALFANUMERICO UNICO E L'AGGANCIO AL FLUSSO UNIEMENS	7
4. LE FONTI CONNESSE.....	8
5. LE FUNZIONI "TIPICHE" DELL'ARCHIVIO	9
6. LA RILEVANZA ESTERNA	9
6.1 Appalti pubblici: individuazione del CCNL applicabile.....	10
6.2 Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza contrattuale.....	10
6.3 Appalti privati e trattamenti minimi.....	11
6.4 Il "salario giusto" e il trattamento economico complessivo	11
6.5 Ricadute ulteriori.....	13
NOTA A MARGINE. IL CANTIERE PARALLELO DELLA RAPPRESENTANZA (2026).....	14

CAPITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO 15

1. LA MAPPA DELL'ARCHIVIO.....	15
2. IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL CCNL	17
NOTE A MARGINE.	18
3. L'ASSOCIAZIONE DEL CCNL ALLE DIVISIONI ATECO	18
3.1 La regola: si misura sulla Divisione, si archivia (anche) sulla Sezione	19
3.2 La tassonomia effettivamente utilizzata	19
3.3 Le esclusioni dal campo di osservazione	19
4. LE DUE SEZIONI DELL'ARCHIVIO: «CONTRATTI NAZIONALI DI SETTORE VIGENTI O ULTRATTIVI» E «ALTRI CONTRATTI NAZIONALI»	20
5. SEZIONE PRINCIPALE: IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI RADICAMENTO.....	21
5.1 Le soglie di radicamento: CCNL monosettoriale o plurisettoriale.....	21
5.2 Il criterio dei «dipendenti standard»	22
5.3 Il calcolo dell'indice di radicamento di ciascun CCNL.....	23
6. LE DEROGHE ABILITANTI.....	23
6.1 Ingresso per presunzione di equivalenza contrattuale	24
6.2 Ingresso per specificità dimensionale, tipologica o settoriale.....	24
6.3 La possibile modulazione di soglie e Divisioni.....	24
7. GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE PARTI.....	26

CAPITOLO III - L'ARCHIVIO OGGI: BARRA DI RICERCA E FILE EXCEL 27

1. SEZIONE PRINCIPALE: BARRA DI RICERCA E "CARTELLA" EXCEL	27
1.1 Le colonne comuni dei fogli del file	28
1.2 Il dato di sintesi.....	29
1.3 I dati assenti.....	29
2. SEZIONE «ALTRI CONTRATTI NAZIONALI»: BARRA DI RICERCA E "CARTELLA" EXCEL	30
NOTA A MARGINE.....	31

IN PREMESSA: FONTI, FUNZIONI TIPICHE E RILEVANZA ESTERNA

CAPITOLO I · PARAGRAFO 1

1. IL QUADRO DELLE FONTI DI RIFERIMENTO

Il regime delle fonti che disciplinano l'Archivio nazionale dei contratti risulta stratificato in più livelli: oltre alle fonti di rango legislativo, assumono rilevanza il Regolamento interno del CNEL e le direttive della Commissione dell'informazione (sono queste ultime, infatti, a prevedere le regole operative sostanziali su cui poggia la nuova organizzazione dell'Archivio).

Tavola 1 – Le fonti di riferimento

Fonte	Riferimento	Oggetto
Legge	Art. 17, commi 1-3, 3-bis e 3-ter, legge 30 dicembre 1986, n. 936	Istituzione dell'Archivio; deposito in copia autentica entro trenta giorni a cura dei soggetti stipulanti; finalità di conservazione nel tempo e di pubblica consultazione; archivio amministrativo dei contratti aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro (comma 3-bis) ed estrazione del TEC dai contratti depositati (comma 3-ter)
Legge	Artt. 10, comma 1, lett. c), e 16, L. n. 936/1986	Attribuzioni della Commissione dell'informazione: potere di direttiva sull'organizzazione dell'Archivio (art. 16, c. 2, lett. d); predisposizione dei rapporti periodici sul mercato del lavoro e sulla contrattazione collettiva (art. 10, c. 1, lett. c); Rapporto nazionale sulle retribuzioni (art. 16, c. 2, lett. c-bis, inserita dall'art. 9, c. 1, D.L. n. 62/2026)
Legge	Art. 16- <i>quater</i> , D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120	Codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto; obbligo di indicazione nelle comunicazioni obbligatorie e nelle denunce retributive mensili all'INPS
Regolamento	Art. 34, Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL (G.U. n. 188 del 12 agosto 2019), come da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea del 18 dicembre 2025 (G.U., Serie Generale, n. 5 dell'8 gennaio 2026)	Potere di indirizzo e di direttiva sull'organizzazione dell'Archivio; base regolamentare della collocazione differenziata dei contratti privi di effettivo radicamento; conformità alla direttiva (UE) 2022/2041

Fonte	Riferimento	Oggetto
Regolamento	Art. 35, medesimo Regolamento	Procedimento istruttorio per l'attribuzione del codice alfanumerico unico; prospetto informativo; quadri sinottici semestrali
Regolamento	Artt. 28 e 32, medesimo Regolamento	Accertamenti su richiesta in esito alla consultazione dell'Archivio; banca dati sul mercato del lavoro
Direttiva	Delibera della Commissione dell'informazione dell'11 settembre 2025	Indirizzi generali e direttive: finalità e trasparenza (art. 1); deposito e raccolta dei testi (art. 2); organizzazione dell'Archivio e collocazione dei contratti (art. 3); codice contratto (art. 4); pubblicità e reportistica (art. 5); accesso (art. 6); autenticità (art. 7); dotazioni (art. 8); norme finali (art. 9)
Direttiva	Delibera della Commissione dell'informazione del 20 aprile 2026	Documento di attuazione e specificazione: soglie e dipendenti standard (art. 1); scheda contratto e Codice dei contratti pubblici (art. 2); clausola di salvaguardia, con valutazione dell'esito finale entro il 31 ottobre 2026 (art. 3)

Entrambe le delibere sono adottate ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. d), e dell'art. 17, commi 1-3, della L. n. 936/1986 e degli artt. 34 e 35 del Regolamento CNEL.

Validità temporale

L'assetto descritto in questa Guida ha ancora carattere sperimentale. Entro e non oltre il 31 ottobre 2026 la Commissione dell'informazione valuterà, di concerto con il Presidente del CNEL e il Segretario generale, l'esito dell'applicazione delle direttive dell'11 settembre 2025 (art. 9, comma 1) e l'«esito finale della nuova organizzazione dell'archivio [...] incentrata su sezioni e divisioni Ateco» (art. 3 della delibera 20 aprile 2026, «Clausola di salvaguardia»). Sezioni, soglie e criteri qui illustrati potranno quindi essere confermati o modificati.

2. LA BASE LEGALE E I SUOI LIMITI

L'art. 17, commi 1-3, della L. n. 936/1986 istituisce l'Archivio, pone il deposito «a cura dei soggetti stipulanti» entro trenta giorni e prescrive che l'organizzazione dell'Archivio «deve consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica consultazione».

L'Archivio non rappresenta, ad oggi, un registro costitutivo dei contratti collettivi e non incide, dunque, sull'efficacia del CCNL né sulla sua applicabilità ai rapporti individuali. Il deposito ha, tuttavia, rilevanti conseguenze pratiche: solo il CCNL depositato riceve il codice alfanumerico unico, che dal 1° maggio 2026 il datore di lavoro privato deve indicare fra le informazioni obbligatorie da comunicare al lavoratore (art. 1, comma 1, lett. q-bis), D.lgs. n. 152/1997, inserita dall'art. 11 del D.L. n. 62/2026). Oneri formali di natura amministrativa sono, altresì, previsti per i contratti collettivi aziendali o territoriali¹ e per i contratti collettivi cd. di prossimità².

È bene precisare, inoltre, che la legge (art. 17 della L. n. 936/1986 e art. 16-quater del D.L. n. 76/2020) non assegna al CNEL poteri valutativi sull'ammissione in Archivio (inteso nel complesso delle sue articolazioni) di un «contratto collettivo nazionale di lavoro» e sull'assegnazione del relativo codice alfanumerico.

L'art. 16, comma 2, lett. b), della L. n. 936/1986 prevede la mera facoltà, in capo alla Commissione dell'informazione del CNEL, di «disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato». L'art. 35 del Regolamento del CNEL estende tale facoltà anche nell'ambito del procedimento istruttorio per l'assegnazione del codice alfanumerico unico, prevedendo la possibilità per la Commissione dell'informazione del CNEL di «formulare alla competente Direzione generale proprie osservazioni e richieste di chiarimenti da indirizzare ai soggetti stipulanti».

Alla Commissione dell'informazione del CNEL viene espressamente attribuito, invece, il compito di impartire «le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17» (art. 16, comma 2, lett. d della L. n. 936/1986).

In tal senso, l'art. 34, comma 1, del Regolamento CNEL attribuisce alla Commissione dell'informazione il potere di delineare «gli indirizzi generali e le direttive per l'organizzazione dell'archivio» a cui dovrà attenersi la Direzione generale competente. Il successivo comma 3 prevede, altresì, che «la Commissione dell'informazione fornisce istruzioni alla Direzione generale

1 Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 151/2015 «I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati».

2 L'art. 8, comma 1-bis del D.L. n. 138/2011, così come introdotto dall'art. 7-bis del D.L. n. 62/2026, convertito, con modificazioni, nella L. n. 112/2026 prevede che: «I contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese di cui al comma 1 sono depositati presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936»

competente in merito alla esatta collocazione nell'Archivio dei contratti collettivi da tempo scaduti e non rinnovati, nonché dei contratti collettivi che, per numero di aziende, lavoratori coinvolti e relativa distribuzione territoriale, denotino, in base alla serie storica delle rilevazioni periodiche svolte dall'Ufficio competente, l'assenza di un effettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali ovvero l'applicazione diffusa nel settore o sottosettore di riferimento dell'Archivio.» (art. 34, comma 3, Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL).

Il comma 4 vincola, inoltre, l'organizzazione e la gestione dell'Archivio alla coerenza con la normativa di recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati, «così da garantire, conformemente agli articoli 10 e 11 della medesima, pubblicità e totale trasparenza nel monitoraggio e nella raccolta dei dati».

La riorganizzazione dell'Archivio del CNEL, in definitiva, non introduce un sistema selettivo e di sbarramento dei CCNL in ingresso; il Regolamento e le direttive prevedono, invece, una nuova classificazione dei contratti collettivi, distinguendo la sede di collocazione in funzione dell'applicazione effettiva rilevata sui dati amministrativi dell'INPS.

CAPITOLO I · PARAGRAFO 3

3. IL CODICE ALFANUMERICO UNICO E L'AGGANCIO AL FLUSSO UNIEMENS

L'art. 16-quater del D.L. n. 76/2020, già richiamato, prevede che nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e nelle denunce retributive mensili all'INPS (cd. flusso Uniemens) il CCNL applicato sia indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL.

Il codice alfanumerico rappresenta, dunque, la chiave identificativa dell'accordo collettivo e, al tempo stesso, il punto di aggancio con il dato statistico: senza di esso la misurazione del radicamento non sarebbe possibile. Sul piano operativo, il passaggio alla codifica CNEL nel flusso Uniemens è stato disciplinato dalla circolare INPS n. 170 del 12 novembre 2021, con introduzione nell'elemento «DenunciaIndividuale» del campo «TipoCodiceContratto» (valore 01 = codifica INPS; valore 02 = codifica CNEL), a decorrere dalla competenza di dicembre 2021.

Al momento, il dato che l'INPS comunica al CNEL per ciascun codice riguarda l'applicazione del CCNL nel suo complesso e non è disaggregato per singolo settore di riferimento.

4. LE FONTI CONNESSE

Tavola 2 – Le fonti connesse

Riferimento	Oggetto
D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art. 11 e Allegato I.01, artt. 2, 3 e 4	fondamento dell'obbligo di individuazione del CCNL negli atti di gara e della disciplina dell'equivalenza contrattuale. L'associazione fra codici CCNL e codici ATECO pubblicata dal CNEL è espressamente finalizzata a supportare le stazioni appaltanti. A ciò si aggiunga: Accordo interistituzionale ANAC-CNEL del 16 giugno 2025, richiamato dall'art. 2, comma 2, della delibera del 20 aprile 2026, in attuazione del quale la Commissione dell'informazione predispone schede contratto e note informative, anche comparate. Comunicato del Presidente ANAC n. 2 del 10 febbraio 2026, recante indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta identificazione del CCNL negli atti di gara
D.L. 30 aprile 2026, n. 62, conv. con mod. dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2026)	Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale
Art. 14, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151	Deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, quale canale di alimentazione dell'Archivio.
Art. 1, commi 1, 6 e 6-bis, D.lgs. n. 152/1997	Comma 1, lett. q-bis (inserita dall'art. 11 del D.L. n. 62/2026): obbligo del datore di lavoro di comunicare, in fase di assunzione, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Comma 6 (come modificato dal D.lgs. n. 104/2022): messa a disposizione, a cura del Ministero del lavoro, delle disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni da comunicare al lavoratore; Comma 6-bis (inserito dall'art. 26 del D.L. n. 48/2023, conv. dalla L. n. 85/2023): obbligo del datore di lavoro di consegnare o mettere a disposizione i contratti collettivi applicati
Art. 1, comma 1, L. n. 4/1953	(inserito dall'art. 11 del D.L. n. 62/2026): obbligo del datore di lavoro di indicare, nella busta paga mensile, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Direttive (UE) 2022/2041, 2023/970 e 2019/1152	Rispettivamente sui salari minimi adeguati, sulla trasparenza retributiva (recepita con D.lgs. 7 maggio 2026, n. 96, in vigore dal 7 giugno 2026) e sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (recepita con D.lgs. n. 104/2022), cui si riferisce l'art. 1, comma 3, della delibera 11 settembre 2025

5. LE FUNZIONI “TIPICHE” DELL’ARCHIVIO

L’Archivio nazionale dei contratti collettivi costituisce una base informativa amministrativa dei contratti collettivi, in ossequio alle funzioni tipiche ad esso assegnate dalla legge istitutiva (art. 17 della L. n. 936/1986): «conservazione nel tempo» e «pubblica consultazione» dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro e del relativo trattamento economico complessivo³.

La sua riorganizzazione produce un radicale ampliamento del patrimonio conoscitivo sulla contrattazione collettiva, in risposta alle esigenze di effettività delle tutele giuslavoristiche, divenute, oramai, impellenti a seguito delle recenti innovazioni in materia di appalti pubblici, trattamenti economici complessivi e, più in generale, di contrasto ai fenomeni di *dumping* contrattuale.

L’esito finale del processo evolutivo in corso potrebbe tradursi nella certificazione, per ciascun CCNL dotato di codice, dell’effettiva diffusione applicativa in un determinato settore e, dunque, della sua concreta comparazione, sia in termini di TEC che di analisi di equivalenza, rispetto agli altri CCNL di categoria.

È bene chiarire, tuttavia, che l’Archivio fornisce un inquadramento statistico riferibile esclusivamente all’accordo contrattuale collettivo ed al suo peso specifico nel settore di riferimento: la quantificazione della diffusione applicativa del contratto non si traduce in una misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie, **che i commi 2-4 dell’art. 39 Cost. – rimasti inattuati – impongono di accertare con ben altri strumenti.**

6. LA RILEVANZA ESTERNA

Prima del processo riorganizzativo in corso, la collocazione di un CCNL in Archivio aveva rilievo essenzialmente documentale. Oggi, invece, la collocazione del CCNL in una determinata sezione dell’Archivio, con la classificazione per Sezione e Divisione ATECO che ne consegue, produce conseguenze su altri fronti di immediata operatività, a partire dalla complessa normativa sugli appalti pubblici. In materia di “salario giusto”, inoltre, il CNEL è chiamato ad aggiornare l’Archivio con il TEC estratto dai contratti depositati (art. 17, comma 3-ter, L. n. 936/1986).

³ L’art. 9, comma 2 del D.L. n. 62/2026 convertito, con modificazioni, nella L. n. 112/2026 ha disposto l’introduzione del comma 3-ter all’art. 17 della L. n. 936/1986, in base al quale: «*Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro*».

6.1 Appalti pubblici: individuazione del CCNL applicabile

L'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici) impone alla stazione appaltante di individuare e indicare, negli atti di gara e nella decisione di contrarre, il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto. Il CCNL indicato deve soddisfare, cumulativamente, tre distinti requisiti: essere vigente per il settore e per la zona di esecuzione; essere strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto o della concessione; essere stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Allegato I.01 (art. 2) scandisce il percorso di individuazione del CCNL applicabile. In termini operativi esso si risolve in una catena di raccordi:

- la verifica della «*stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione*» avviene mediante il raffronto tra i codici ATECO dell'attività prevalente oggetto di appalto ed i CCNL classificati nei relativi sottosettori, così come risultante dall'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL (art. 2, comma 2 dell'Allegato I.01, D.lgs. n. 36/2023); **l'Archivio nazionale, con i contratti mappati per Sezione e Divisione ATECO, costituisce, dunque, la base informativa per consentire il raccordo tra CCNL applicabile ed oggetto dell'appalto⁴.**
- L'individuazione del CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avviene, invece, sulla base dei CCNL già presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro oppure, in assenza delle predette tabelle, su indicazione del medesimo Ministero a seguito di richiesta della stazione appaltante o dell'ente concedente (art. 2, comma 3, lett. a) e b), dell'Allegato I.01, D.lgs. n. 36/2023).

6.2 Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza contrattuale

In considerazione dell'assenza di una disposizione attuativa sull'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi di categoria⁵, l'art. 11 del Codice dei contratti pubblici consente all'operatore economico di applicare un CCNL differente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, «*purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente*» (comma 3). A tal proposito, l'operatore economico deve produrre la cd. «dichiarazione di equivalenza delle tutele» (comma 4), in conformità ai parametri previsti dall'art. 4 dell'Allegato I.01.

⁴ Resta da chiarire se i CCNL della sezione «Altri contratti nazionali», per i quali la classificazione per Sezione e Divisione non è pubblicata, siano comunque associati a codici ATECO ai fini di questo raccordo: in caso negativo, la collocazione li escluderebbe di fatto dal confronto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b), dell'Allegato I.01, che fa riferimento ai «sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio».

⁵ L'art. 39, comma IV della Costituzione subordina l'efficacia *erga omnes* di un contratto collettivo all'introduzione di un sistema di effettiva misurazione – «*in proporzione dei loro iscritti*» – della rappresentatività dei soggetti sindacali stipulanti, che debbono risultare, altresì, «*registrati*» e dotati di «*personalità giuridica*».

Anche in questo caso, l'Archivio assume un'importante rilevanza: l'[Accordo interistituzionale CNEL-ANAC del 16.06.2025](#) prevede, tra gli ambiti di collaborazione definiti tra le due Istituzioni, la «valorizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, a supporto delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, anche con riferimento al giudizio di equivalenza tra i diversi contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito del monitoraggio dei CCNL indicati nei documenti di gara e applicati dall'aggiudicatario, attraverso la reciproca messa a disposizione del patrimonio informativo detenuto dalle Parti».

La Commissione dell'informazione ha, al riguardo, previsto che:

«In attuazione dell'accordo interistituzionale del 18 giugno 2025⁶ tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il CNEL, la Commissione dell'informazione procede alla formulazione di apposite schede contratto e note informative, anche comparate, finalizzate a fornire tutti gli elementi utili agli operatori e alle stazioni appaltanti rispetto all'applicazione della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici in materia di equivalenza contrattuale» (art. 2, comma 2, della delibera 20 aprile 2026).

Ad oggi, le schede contratto non risultano ancora disponibili. Esse, peraltro, riguardano soltanto i CCNL della sezione principale: la delibera del 20 aprile 2026 (art. 2, comma 1) le riconduce all'analisi informativa che l'art. 5, comma 4, della delibera 11 settembre 2025 prevede «per i soli» contratti collocati in quella sezione. I CCNL della sezione «Altri contratti nazionali» ne restano, quindi, privi.

6.3 Appalti privati e trattamenti minimi

La logica dell'equivalenza si salda con l'art. 29, comma 1-bis, del D.lgs. n. 276/2003 in materia di responsabilità solidale e di trattamenti retributivi e normativi negli appalti tra privati. La norma, infatti, prescrive espressamente che «Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto».

6.4 Il “salario giusto” e il trattamento economico complessivo

Il D.L. n. 62/2026 (cd. Decreto 1° maggio), convertito con modificazioni dalla L. n. 112/2026, sposta il baricentro della determinazione della retribuzione adeguata dal minimo tabellare orario al trattamento economico complessivo (TEC) dei contratti collettivi.

La norma ha una rilevanza diversa (e ben più incisiva) rispetto all'obbligo – già previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995 – di parametrare la base

⁶ La delibera data l'accordo interistituzionale al 18 giugno 2025, mentre il testo pubblicato da ANAC reca la data del 16 giugno 2025

imponibile previdenziale alla retribuzione stabilita dal CCNL comparativamente più rappresentativo.

Ed infatti, l'art. 7 del Decreto 1° maggio ha introdotto l'istituto del cd. "salario giusto": esso consiste nel trattamento economico complessivo (TEC) adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione (art. 7, comma 1).

Il "salario giusto" viene identificato nel TEC previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro (art. 7, comma 2).

In sede di conversione è stata introdotta la definizione legale del TEC, che «è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi», con esclusione delle «voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori» (art. 7, comma 4-bis). La nozione non coincide con le «componenti fisse della retribuzione globale annua» rilevanti per il giudizio di equivalenza economica negli appalti (art. 4, comma 2, dell'Allegato I.01 – Codice dei contratti pubblici), alle quali la delibera del 20 aprile 2026 àncora le schede contratto.

Il "salario giusto" così individuato costituisce il trattamento economico complessivo minimo, che tutti gli altri CCNL comparabili devono garantire (art. 7, comma 3).

Il rispetto del salario giusto, verificato sul trattamento economico individuale corrisposto, è condizione per l'accesso ai benefici previsti dal decreto (art. 7, comma 5). Si ritiene, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo di cui all'art. 7, comma 3, consenta al singolo lavoratore di ottenere in via giudiziale l'adeguamento del trattamento economico percepito al TEC del contratto collettivo di riferimento.

L'Archivio del CNEL assume, in materia, una duplice funzione:

- identificazione del Trattamento Economico Complessivo (l'art. 9, comma 2 del "Decreto 1° maggio" affida al CNEL il compito di estrarre dai CCNL depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto);
- comparazione del Trattamento Economico Complessivo nell'ambito del medesimo sotto-settore. L'indicazione nell'Archivio del TEC per ciascun CCNL consentirà l'immediato raffronto tra i TEC previsti dai CCNL di un determinato sotto-settore.

Ad oggi, il CNEL non ha ancora provveduto all'estrazione ed indicazione del TEC dei CCNL depositati in Archivio. Il Ministero del lavoro [ha presentato l'intesa con il CNEL del 16 luglio 2026](#), che istituisce l'archivio amministrativo dei contratti aziendali e territoriali, come «il primo passo verso l'identificazione semplificata del Trattamento Economico Complessivo (TEC) nei contratti collettivi».

Di seguito si fornisce un quadro schematico delle ulteriori previsioni del Decreto 1° maggio rilevanti per la riorganizzazione dell'Archivio CNEL.

Tavola 3 — Le ulteriori previsioni del D.L. n. 62/2026 rilevanti per l'Archivio

Disposizione	Contenuto rilevante per l'archivio
Art. 8 Raccolta dati	Cooperazione informativa fra CNEL, INPS, ISTAT, INL e altri enti per la raccolta di dati retributivi disaggregati e la costruzione di indicatori per settori omogenei. Si prevede l'adozione di decreti del Ministro del lavoro che definiscono, fra l'altro, gli ulteriori elementi informativi da dichiarare obbligatoriamente in sede di versamenti e denunce contributive ai fini del controllo del rispetto del salario giusto.
Art. 9 Rapporto sulle retribuzioni	Elaborazione da parte del CNEL di un Rapporto nazionale sulle retribuzioni articolato per settori economici omogenei e ambiti territoriali, con estrazione del trattamento economico complessivo dai contratti collettivi e aggiornamento dell'Archivio nazionale.
Art. 11 Obblighi informativi	Il codice alfanumerico unico del CCNL applicato entra nell'informativa ex D.lgs. n. 152/1997 e nel prospetto paga di cui alla L. n. 4/1953; i dati sono utilizzati da Ministero del lavoro, INL, INPS e CNEL per il monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti e l'individuazione degli scostamenti retributivi, anche ai fini della programmazione dell'attività ispettiva.

6.5 Ricadute ulteriori

A parere di chi scrive, l'Archivio nazionale assume un'importante rilevanza esterna anche con riguardo ad almeno le seguenti tematiche:

- **Trasparenza e informativa al lavoratore.** Con l'ingresso del codice CNEL nell'informativa ex D.lgs. n. 152/1997 e in busta paga, l'identificazione del contratto applicato diventa verificabile dal singolo lavoratore e dai suoi rappresentanti mediante interrogazione diretta dell'Archivio. Si tratta di un passo in avanti notevole per garantire l'effettività degli obblighi informativi inerenti al rapporto di lavoro.
- **Benefici normativi e contributivi.** La collocazione del contratto potrà assumere valore indiziario nell'individuazione del CCNL di riferimento ai fini dell'art. 7, comma 5, che condiziona l'accesso ai benefici previsti dal decreto al rispetto del TEC.
- **Sistema di monitoraggio e attività ispettiva.** L'art. 11 del "Decreto 1° maggio" istituisce un sistema di monitoraggio sui CCNL applicati, mediante l'interoperabilità delle banche dati disponibili, finalizzato alla programmazione dell'attività di vigilanza, all'analisi dei fenomeni di *dumping* contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, alla verifica dei presupposti per l'accesso a benefici normativi, contributivi o economici comunque denominati. In tale ottica, il monitoraggio potrà favorire controlli ispettivi mirati.
- **Contenzioso ex art. 36 Cost.** Nel giudizio inerente alla proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. (che, a parere di chi scrive, non viene meno per effetto dell'art. 7, comma 1,

del Decreto 1° maggio, il quale, secondo l'interpretazione qui accolta, introduce una presunzione cd. *iuris tantum*), l'elenco dei contratti collocati nella sezione principale e la loro graduatoria per Divisione offrono al giudice un riferimento documentale ulteriore rispetto al criterio dell'adeguatezza della retribuzione.

- **Contenzioso ex art. 19 L. n. 300/1970.** Nel giudizio inerente al riconoscimento della Rappresentanza Sindacale Aziendale alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a seguito della sentenza Corte cost. n. 156/2025, la diffusione applicativa dei CCNL sottoscritti potrebbe rientrare nel perimetro valutativo della maggior rappresentatività comparata di un soggetto sindacale nel settore di riferimento, unitamente agli altri indici elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. La diffusione applicativa di un CCNL, tuttavia, non può certo costituire l'unico (o il principale) parametro valutativo della maggiore rappresentatività comparata, in quanto – in tal caso – il criterio additivo introdotto dalla Consulta con la sentenza n. 156/2025, concepito astrattamente per ampliare il novero dei soggetti legittimati oltre gli indici negoziali della firma dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva (o della partecipazione alle relative trattative, ex Corte cost. n. 231/2013), risulterebbe integralmente assorbito nell'indice negoziale che era chiamato ad affiancare.

NOTA A MARGINE. IL CANTIERE PARALLELO DELLA RAPPRESENTANZA (2026)

Nella primavera-estate 2026 le parti sociali hanno avviato un percorso negoziale che pare porsi in coerenza con gli obiettivi di fondo della riorganizzazione dell'archivio:

- le [«Proposte per un Accordo Quadro» di CGIL, CISL e UIL del 17 giugno 2026](#), che fondano la misurazione della rappresentanza sulla combinazione di dato associativo e consenso elettorale e distinguono TEM e TEC, richiedendo una comparazione analitica per singole componenti;
- al tempo stesso, il [Documento «Principi sulla misurazione della rappresentanza datoriale», sottoscritto il 10 luglio 2026](#) da quattordici organizzazioni datoriali, che impegna le medesime a trasporre i campi di applicazione dei CCNL in liste di codici ATECO, evitando impropri ampliamenti dei perimetri; il Documento fa inoltre riferimento a «criteri oggettivi e affidabili», «tenendo conto della tipologia e della natura giuridica delle imprese rappresentate: a tal proposito, individua quale unico criterio universale quantitativo oggettivo» che consente di misurare la rappresentatività datoriale quello preso in considerazione dal CNEL e, quindi, quello della diffusione del contratto tra i lavoratori del settore, distinguendo per tipologia e natura giuridica dell'impresa».
- Si attende, infine, l'eventuale stipula di un nuovo Accordo Quadro sulle relazioni industriali, finalizzato ad individuare una convergenza tra organizzazioni sindacali e datoriali sulla misurazione della rappresentanza, sulla definizione dei perimetri contrattuali e sull'individuazione del CCNL di riferimento⁷.

⁷ I. Armaroli, M. Menegotto, Verso un nuovo Accordo quadro sulle relazioni industriali: convergenze e divergenze tra le due delegazioni, in Bollettino ADAPT, 28 settembre 2026

L'ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO

CAPITOLO II · PARAGRAFO 1

1. LA MAPPA DELL'ARCHIVIO

Entrando nella [pagina istituzionale dell'Archivio](#), l'utente trova quattro macro-partizioni:

- i contratti collettivi del settore privato e gli accordi fra Governo e parti sociali;
- i contratti collettivi del settore pubblico;
- il documento riepilogativo dei testi depositati, con la funzione di interrogazione;
- i dati sull'applicazione dei contratti nazionali dal 2018.

A queste si affiancano l'archivio storico e la sezione open data.

Con riferimento esclusivo ai contratti collettivi del settore privato, si fornisce di seguito una mappa completa delle diverse Sezioni in cui è articolato l'Archivio.

Tavola 4 — Le sezioni dell'Archivio (settore privato)

Livello	Sezione	Che cosa contiene
<i>Contratti nazionali di primo livello</i>	Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi (in sperimentazione)	Sezione principale: i soli CCNL per i lavoratori dipendenti non dirigenti del settore privato che soddisfano i requisiti stabiliti dalle Direttive della Commissione dell'informazione
	Contratti nazionali per i dirigenti	Contrattazione separata per la categoria dei dirigenti, scorporata in sezione autonoma e non inclusa nella misurazione
	Accordi interconfederali	Intese di livello confederale, prive di campo di applicazione merceologico misurabile
	Contratti aziendali di livello nazionale	Contratti di singole imprese a diffusione nazionale; per essi la delibera del 20 aprile 2026 esclude l'assegnazione del codice alfanumerico unico, con regime transitorio per i codici già attribuiti
	Contratti nazionali per i collaboratori	Accordi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative
	Accordi economici collettivi per lavoratori autonomi	AEC per le categorie di lavoro autonomo per le quali è prevista contrattazione collettiva

Livello	Sezione	Che cosa contiene
	Contratti di nuovo deposito	Collocazione provvisoria e non valutativa dei CCNL di nuova stipula, in attesa di misurarne il radicamento: il dato Uniemens non esiste ancora
	Altri contratti nazionali (in sperimentazione)	Collocazione a valenza valutativa dei CCNL privi di un grado minimo di effettivo radicamento
<i>Contrattazione di secondo livello</i>	Archivio amministrativo dei contratti aziendali e territoriali depositati presso il MLPS	Previsto dall'art. 17, comma 3-bis, L. n. 936/1986 (inserito dall'art. 9, comma 2, D.L. n. 62/2026) e istituito d'intesa con il Ministero del lavoro (intesa del 16 luglio 2026): contiene i contratti aziendali e territoriali depositati presso il Ministero ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 151/2015
	Accordi aziendali, territoriali, settoriali, di solidarietà	Contrattazione decentrata acquisita per via diretta o convenzionale
<i>Governo e parti sociali</i>	Accordi fra il Governo e le parti sociali	Intese tripartite di rilievo generale

Pertanto, le sezioni fra le quali si distribuiscono i CCNL di categoria (settore privato) per lavoratori dipendenti non dirigenti sono tre: due a carattere valutativo («Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi» e «Altri contratti nazionali», entrambe ancora «in sperimentazione») e una provvisoria («Contratti di nuovo deposito»).

2. IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL CCNL

Il percorso che conduce un contratto dalla stipula alla collocazione in una Divisione ATECO si compone di quattro fasi, ciascuna con una propria fonte e propri termini.

- 1 Deposito.** A cura dei soggetti stipulanti o anche di uno soltanto di essi, entro trenta giorni dalla data di stipula (l'art. 17, comma 1, L. n. 936/1986 fa decorrere il termine «dalla loro stipula e dalla loro stesura»). Oggetto tipizzato: unicamente testi definitivi o «ipotesi di accordo» condivise da tutti i firmatari. Canale esclusivo: il portale istituzionale dell'Archivio, previa compilazione della scheda informativa di accesso. Per i contratti e gli accordi nazionali di categoria devono essere indicati, a cura dei soggetti stipulanti, i codici ATECO di riferimento almeno sino al quarto livello gerarchico, in coerenza con il rispettivo campo di applicazione (art. 2, commi 1 e 2, delibera 11 settembre 2025).
- 2 Istruttoria e codice.** Entro trenta giorni dal deposito la Direzione generale competente avvia il procedimento istruttorio, da concludersi di regola entro i successivi novanta giorni, per l'attribuzione del codice alfanumerico unico, dandone comunicazione alla Commissione dell'informazione. Nel corso dell'istruttoria la Commissione può formulare osservazioni e richieste di chiarimenti ai soggetti stipulanti e disporre indagini sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro. L'esito è reso noto mediante prospetto informativo, approvato dal Segretario generale previo parere conforme della Commissione dell'informazione, pubblicato sul portale (art. 35, commi 1-3, Regolamento CNEL).
- 3 Assegnazione a Sezione e Divisione.** La dichiarazione delle parti non vincola l'esito. «L'assegnazione formale del contratto al macro-settore di riferimento (c.d. Sezione Ateco) e ai conseguenti sotto-settori (c.d. Divisioni Ateco) dell'archivio [...] compete in ogni caso alla Direzione generale competente previa consultazione con la Commissione dell'informazione» (art. 2, comma 2, delibera 11 settembre 2025). Il procedimento è dunque bifasico: dichiarazione di parte, verifica e assegnazione d'ufficio.
- 4 Misurazione e collocazione.** Sui dati di applicazione comunicati dall'INPS si calcola il radicamento del contratto in ciascuna Divisione assegnata e se ne determina la sezione di collocazione (§ 5). La collocazione non è definitiva: è previsto un periodico controllo e riesame da parte della Commissione, anche su istanza delle parti firmatarie e alla luce delle dinamiche evolutive dei flussi Uniemens (art. 3, comma 3, delibera 11 settembre 2025).

Tavola 5 – I termini del procedimento, in sequenza

Stipula (data iniziale)	—	Deposito entro 30 giorni dalla stipula	—	Avvio istruttoria entro 30 giorni dal deposito	—	Codice contratto di regola entro 90 giorni	—	Assegnazione Sezione e Divisione nessun termine espresso	—	Misurazione e collocazione riesame periodico
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adempimento finale: invio del testo definitivo. Entro e non oltre tre mesi dal deposito, le parti firmatarie di contratti dotati di codice depositano anche la relativa stesura del testo definitivo (art. 1, c. 3, delibera 11 settembre 2025).

NOTE A MARGINE

A – La qualifica di «nazionale»

L'art. 4, comma 2, della delibera dell'11 settembre 2025 introduce un secondo filtro, distinto da quello del radicamento settoriale e attinente alla dimensione territoriale: per attribuire tale qualifica si valutano non solo le manifestazioni di volontà delle parti ma «anche la sua effettiva diffusione sull'intero territorio nazionale e i soggetti firmatari», con riferimento al numero di province congruamente interessate rispetto alle specificità del settore. Resta ferma la possibilità di valutazione caso per caso su istanza dei firmatari.

B – Il Portale Unico di Deposito

Il deposito dei contratti nazionali del settore privato avviene oggi attraverso il Portale Unico di Deposito (PUD), accessibile all'indirizzo archiviocontratti.cnel.it/pud e corredato di manuale d'uso. Il canale è autenticato e tracciato: l'accesso è riservato agli utenti esterni autenticati con identità digitale, la richiesta è strutturata (dati dell'accordo; organizzazioni firmatarie, anche per adesione, con indicazione della parte incaricata della trasmissione; allegati in formato PDF) e la lavorazione attraversa stati verificabili dal depositante nella propria area personale.

Perché interessa. È in sede di deposito che si forma l'autodichiarazione ATECO da cui muove la successiva perimetrazione del contratto. L'indicazione dei codici ATECO almeno fino al quarto livello è, infatti, un onere dichiarativo posto a carico dei soggetti stipulanti. Il passaggio da una comunicazione libera a una dichiarazione strutturata e tracciata rende la perimetrazione più verificabile e, se del caso, più agevolmente contestabile.

CAPITOLO II · PARAGRAFO 3

3. L'ASSOCIAZIONE DEL CCNL ALLE DIVISIONI ATECO

È la parte tecnicamente più delicata dell'impianto, perché il codice ATECO vi svolge funzioni distinte, che è indispensabile tenere separate.

Tavola 6 – Le funzioni del codice ATECO nell'Archivio

LIVELLO ATECO	FUNZIONE	SOGGETTO COMPETENTE	EFFETTO
Almeno fino al 4° livello gerarchico	Dichiarazione del campo di applicazione	Soggetti stipulanti, all'atto del deposito	Delimita il perimetro merceologico dichiarato
1° livello (Sezione) e 2° livello (Divisione)	Assegnazione formale	Direzione generale, previa consultazione della Commissione	Individua macro-settore e sotto-settori di riferimento
2° livello (Divisione)	Misurazione del radicamento	Direzione generale, su dati Uniemens	Determina l'ingresso nella sezione principale
Codici ATECO 2025 associati al codice contratto	Supporto alle stazioni appaltanti	Uffici del CNEL (elaborazione)	Individuazione del CCNL applicabile ex art. 2, All. I.01, D.lgs. n. 36/2023

3.1 La regola: si misura sulla Divisione, si archivia (anche) sulla Sezione

L'art. 3, comma 1, della delibera dell'11 settembre 2025 prescrive una tassonomia costruita sulla classificazione ATECO «non oltre la seconda cifra di classificazione e cioè per “Sezione” e relativa “Divisione”».

La delibera del 20 aprile 2026 chiarisce il rapporto fra misurazione e archiviazione, che nella prima restava implicito:

«Ferma restando la misurazione del peso del singolo contratto sui dati delle divisioni Ateco di riferimento, la collocazione dei contratti nella sezione riservata ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi» avviene attraverso l'inserimento del testo contrattuale e della relativa scheda contratto dentro una delle ventidue sezioni Ateco così da facilitarne l'inquadramento e la reperibilità del contratto da parte degli utenti.» (art. 1, comma 1, delibera 20 aprile 2026).

La regola operativa che ne discende è netta: la Divisione è l'unica unità di calcolo (salvo l'accorpamento in gruppi di Divisioni previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 11 settembre 2025: *infra*, § 6.3).

La classificazione dei CCNL (anche) per Sezione è, invece, una modalità di esposizione dell'elenco finalizzata a favorirne una maggiore accessibilità.

3.2 La tassonomia effettivamente utilizzata

L'anagrafica adottata nelle cartelle ufficiali dell'Archivio (*infra*, Cap. III, § 1) impiega 23 codici di Sezione e 88 codici di Divisione. Alle ventidue Sezioni richiamate dalla delibera (A-V) si aggiunge, infatti, una ventitreesima voce convenzionale, la Sezione Z — «CCNL plurisettoriali e CCNL con campo di applicazione non riferito a settori ATECO» — con una Divisione di codice 00 di identica denominazione. Le 88 Divisioni sono, quindi, 87 Divisioni ATECO effettive più la Divisione convenzionale 0.

3.3 Le esclusioni dal campo di osservazione

Non tutti i contratti depositati concorrono alla misurazione. Ne restano fuori, per ragioni eterogenee:

- i contratti dei settori per i quali i flussi Uniemens non sono disponibili o lo sono solo parzialmente (in primo luogo: agricoltura e lavoro domestico e di cura), per i quali opera la regola residuale dell'art. 3, comma 1, della delibera dell'11 settembre 2025⁸;
- i contratti aziendali di livello nazionale, ai quali non viene assegnato il codice alfanumerico unico (art. 1, comma 8, della delibera del 20 aprile 2026);
- i contratti di nuovo deposito, per i quali il dato non esiste ancora;
- i contratti «non ATECO», privi di perimetro merceologico misurabile;
- i contratti nazionali per i dirigenti, scorporati in sezione autonoma.

⁸ «I contratti dei settori ove non siano disponibili i flussi Uniemens avranno una apposita collocazione nell'archivio in base alle direttive caso per caso espresse dalla Commissione dell'informazione»

4. LE DUE SEZIONI DELL'ARCHIVIO: «CONTRATTI NAZIONALI DI SETTORE VIGENTI O ULTRATTIVI» E «ALTRI CONTRATTI NAZIONALI»

I CCNL di categoria già esistenti e misurabili vengono, dunque, collocati in due specifiche sezioni dell'Archivio (entrambe ancora «in sperimentazione»):

- Sezione «*Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi*». È la sezione principale dell'Archivio: contiene l'elenco dei CCNL che superano una determinata percentuale di applicazione (cd. "soglia di radicamento", *infra*, § 5) ovvero che siano stati inseriti nella sezione in applicazione di una delle deroghe abilitanti previste dalle delibere (*infra*, § 6). La sezione classifica i CCNL sia per Sezione, sia per Divisione ATECO. Ad oggi fanno parte della sezione principale 159 CCNL su 993 complessivamente misurati.
- Sezione «*Altri contratti nazionali*». Contiene l'elenco degli altri 834 CCNL che non superano la soglia di applicazione minima. La sezione è formata da un unico elenco, senza indicazione della Sezione e/o Divisione riferibile al CCNL.

Tavola 7 – Le due sezioni a confronto

Profilo	«Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi» (sezione principale)	«Altri contratti nazionali»
Presupposto	Superamento della soglia di radicamento ovvero applicazione di una deroga abilitante.	Mancato superamento della soglia minima di applicazione.
Numero di CCNL	159 su 993 misurati.	834 su 993 misurati.
Lavoratori (2025)	14.891.131	391.162
Datori di lavoro (2025)	2.006.526	56.683
Classificazione ATECO	Per Sezione e per Divisione.	Assente: elenco unico.
Struttura della cartella Excel	Cinque fogli (guida, anagrafica ATECO, elenco, per Sezione, per Divisione).	Due fogli (guida ed elenco), con sei sole colonne.
Scheda contratto	Prevista (non ancora disponibile).	Non prevista.
Stato	In sperimentazione fino alla valutazione del 31 ottobre 2026.	In sperimentazione fino alla valutazione del 31 ottobre 2026.

Elaborazione propria sulle cartelle ufficiali CNEL aggiornate al 31 luglio 2026; dati di applicazione riferiti all'anno 2025.

5. SEZIONE PRINCIPALE: IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI RADICAMENTO

5.1 Le soglie di radicamento: CCNL monosettoriale o plurisettoriale

L'art. 3, comma 2, della delibera dell'11 settembre 2025 poneva il principio e fissava una forbice: per essere inserito nella Sezione principale, un CCNL deve registrare un radicamento statistico «in un intervallo che può variare secondo le specificità dei settori/sotto-settori, dall'1 al 5 per cento». La delibera del 20 aprile 2026 (art. 1, comma 3) ha fissato le soglie, distinguendole in funzione dell'ampiezza del campo di applicazione del CCNL, e ha modificato il metodo sotto due profili:

- per i CCNL riferiti a più Divisioni la soglia va raggiunta «in almeno una» Divisione, mentre la delibera del 2025 calcolava il radicamento «sull'insieme dei sotto-settori indicati nel rispettivo campo di applicazione»;
- la base del calcolo non è più il «totale dei lavoratori del settore», ma il numero dei «dipendenti standard».

Questo il testo della disposizione:

«Per essere imputato nel sotto-settore o nei sotto-settori (divisione/i Ateco) coerente rispetto al campo di applicazione ovvero ai campi di applicazione dichiarati dalle parti stipulanti (e relativi codici Ateco) e verificati dalla Direzione generale competente, un contratto collettivo deve registrare, secondo i parametri normativi e pattizi in uso nel nostro sistema di relazioni industriali in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva, un sia pur limitato radicamento che viene così determinato:

- i contratti riferiti a una sola divisione Ateco devono risultare applicati, secondo i dati Uniemens disponibili, ad almeno il 5% dei dipendenti standard della divisione Ateco a cui corrisponde il relativo campo di applicazione;

- i contratti riferiti a più divisioni Ateco devono risultare applicati, secondo i dati Uniemens disponibili, ad almeno il 3% dei dipendenti standard in almeno una delle divisioni Ateco a cui corrisponde il relativo campo di applicazione;» (art. 1, comma 3, della delibera 20 aprile 2026).

Tavola 8 — Le soglie di radicamento

N° DI DIVISIONI CCNL	SOGLIE DI RADICAMENTO
1	5%
2+	3% in almeno una Divisione

La soglia da raggiungere attiene, dunque, all'indice di radicamento⁹ di cui ciascun CCNL gode nella Divisione di riferimento.

5.2 Il criterio dei «dipendenti standard»

Ad oggi, non esiste un dato misurabile riferito all'applicazione del CCNL nella Divisione ATECO di riferimento. I dati provenienti dai flussi Uniemens, infatti, riguardano unicamente il numero complessivo di aziende e dipendenti a cui viene applicato il CCNL e non sono disaggregati per Sezione e/o Divisione ATECO.

A tal proposito, la Commissione dell'informazione del CNEL ha adottato un criterio standardizzato – cd. “numero di dipendenti standard” – che consiste nel rapporto tra il dato di applicazione complessivo del CCNL (così come comunicato dall'INPS) e il numero di Divisioni ATECO a cui risulta associato il CCNL.

Ed infatti, in base all'art. 1, comma 4, della delibera 20 aprile 2026:

«il numero di dipendenti standard è calcolato come il numero di dipendenti di ciascun contratto collettivo di categoria (settore) comunicato dall'INPS al CNEL rapportato al numero di divisioni Ateco coperte dal relativo campo di applicazione contrattuale. Il numero di dipendenti standard coincide pertanto con il numero di dipendenti comunicato dall'INPS solo nel caso di CCNL con campo di applicazione concentrato sui codici Ateco della medesima divisione».

Il criterio cd. “standard” appare inidoneo a garantire, in via permanente, un dato di diffusione del CCNL nel settore che sia reale ed attendibile. L'equidistribuzione del numero di dipendenti tra le Divisioni può comportare la sopravvalutazione del peso di un CCNL nelle Divisioni marginali e la sua sottovalutazione in quelle di reale concentrazione.

Il limite statistico è riconosciuto dalla medesima Commissione dell'informazione, la quale si è impegnata ad «attivare una interlocuzione istituzionale con INPS e ISTAT per valutare la possibilità tecnica, con riferimento ai contratti riferiti a più divisioni Ateco, di misurare con precisione il numero di dipendenti imputabili alla singola divisione Ateco» (art. 1, comma 5, della delibera 20 aprile 2026).

Anche il [XXVII Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva del CNEL](#) segnala che¹⁰:

«L'ipotesi di equidistribuzione dei dipendenti dei contratti collettivi multisettoriali tra le divisioni sulle quali si estende il campo di applicazione del contratto potrà essere superata se saranno disponibili i dati sull'effettiva distribuzione dei dipendenti dei contratti collettivi multisettoriali tra le diverse divisioni».

In prospettiva, la soluzione tecnica potrebbe consistere nell'inserimento del dato identificativo della Divisione Ateco (associato al codice alfanumerico del CCNL, già presente) nelle trasmissioni

⁹ Nota terminologica. L'espressione «indice di radicamento» non compare nelle fonti, che parlano di «grado di applicazione minimo» e di «radicamento». Si adotta qui per designare sinteticamente il rapporto sopra descritto.

¹⁰ CNEL, XXVII Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, [2026], p. 115

mensili Uniemens dei datori di lavoro all'INPS. In tale ottica, l'art. 8, comma 2, lett. d), del D.L. n. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 112/2026, ha previsto espressamente che: «Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti: [...] gli ulteriori elementi informativi da dichiarare obbligatoriamente in sede di versamenti e denunce contributivi necessari ai fini del controllo del rispetto del salario giusto». Si resta, pertanto, in attesa dell'emanazione dei Decreti ministeriali.

5.3 Il calcolo dell'indice di radicamento di ciascun CCNL

L'indice di radicamento del CCNL corrisponde, dunque, ad una frazione avente:

- al numeratore, il numero di dipendenti standard del CCNL;
- al denominatore, il numero di dipendenti standard della Divisione ATECO.

Tavola 9 – La formula di calcolo dell'indice di radicamento

Formula di calcolo	
Numero dipendenti standard del CCNL (numeratore)	N° lavoratori a cui si applica il CCNL ÷ N° Divisioni a cui risulta associato il CCNL
Numero dipendenti standard della Divisione (denominatore)	Somma dei dipendenti standard di tutti i contratti classificati nella Divisione
Indice di radicamento del CCNL (risultato)	dipendenti standard del contratto ÷ totale dei dipendenti standard della Divisione

Il CCNL è «sopra soglia» se l'indice è almeno pari al 5% (mono-Divisione) ovvero al 3% in almeno una Divisione (pluri-Divisione).

In caso di mancato raggiungimento della soglia – e qualora la Commissione dell'informazione non ritenga di applicare una delle deroghe analizzate al successivo Paragrafo 6 – il CCNL viene escluso dalla Sezione principale dell'Archivio e collocato nella sezione «Altri contratti nazionali».

CAPITOLO II · PARAGRAFO 6

6. LE DEROGHE ABILITANTI

Oltre al superamento della soglia, la collocazione del CCNL nella Sezione principale dell'Archivio può avvenire per due vie derogatorie (§§ 6.1 e 6.2), alle quali si aggiunge la possibilità di modulazione della base di calcolo e delle soglie (§ 6.3).

6.1 Ingresso per presunzione di equivalenza contrattuale

La prima deroga (art. 1, comma 6, delibera 20 aprile 2026) recepisce in Archivio la regola dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del Codice dei contratti pubblici (cd. presunzione di equivalenza contrattuale):

«In coerenza con la presunzione di equivalenza contrattuale di cui al Codice dei contratti pubblici, sono inseriti in una delle ventidue sezioni Ateco anche i contratti collettivi di categoria (settore), riferiti al medesimo settore di attività di contratti già collocati nella sezione dell'archivio riservata ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi», sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro.»

La disposizione è di rilievo pratico immediato: un CCNL sotto soglia può accedere alla sezione principale dell'Archivio se è sottoscritto, congiuntamente, da organizzazioni sindacali firmatarie di altri CCNL già inseriti nella Sezione principale. Il presupposto è triplice e cumulativo: (i) medesimo settore di attività del contratto già collocato; (ii) sottoscrizione congiunta da parte delle medesime organizzazioni sindacali; (iii) controparte datoriale diversa da quella firmataria del contratto già collocato.

6.2 Ingresso per specificità dimensionale, tipologica o settoriale

L'art. 1, comma 7, delibera 20 aprile 2026 prevede che:

«La Commissione dell'informazione [...] potrà fornire ulteriori indicazioni alla Direzione generale competente per l'inserimento nella sezione dell'archivio riservata ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi», sulla base di criteri omogenei e uniformi, di ulteriori contratti nazionali di categoria (settore) in ragione della dimensione o tipologia d'impresa (cooperativa / artigiana) ovvero in ragione delle specificità o delle peculiari caratteristiche del singolo settore di attività.»

La disposizione, pertanto, attribuisce alla Direzione generale competente, previa specifica indicazione della Commissione dell'informazione, la facoltà di collocare un CCNL nella Sezione principale dell'Archivio, anche in caso di un indice di radicamento inferiore alla soglia stabilita, a seguito di una valutazione che pare attinente all'effettiva attività lavorativa concretamente svolta nel settore, avuto riguardo alla «dimensione» o «tipologia» delle imprese ivi operanti oppure in ragione di altre «peculiari caratteristiche» della Divisione ATECO complessivamente considerata.

Gli elementi su cui si basa tale deroga appaiono coerenti con i criteri normativi inerenti all'identificazione del CCNL leader (e degli altri CCNL comparabili) ai fini del cd. salario giusto¹¹.

6.3 La possibile modulazione di soglie e Divisioni

Va tenuta distinta dalle precedenti la clausola dell'art. 3, comma 2, della delibera dell'11 settembre 2025, che attribuisce alla Direzione generale, previo confronto con la Commissione, il potere di

¹¹ L'art. 7, comma 2 del D.L. n. 62/2026 convertito, con modificazioni, nella L. n. 112/2026 impone di individuare il CCNL ritenuto "leader" «avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro». Il processo valutativo di individuazione del CCNL risulta, pertanto, composto da una pluralità di elementi concorrenti.

procedere «a una classificazione per gruppi di sotto-settori risultanti dalle "Divisioni" della classificazione Ateco ovvero applicare soglie minime diverse» in ragione delle peculiarità di determinati settori merceologici o delle concrete manifestazioni della contrattazione collettiva. Non si tratta, a rigore, di una deroga abilitante all'ingresso di un CCNL, ma di un potere di modulazione della base di calcolo – mediante un accorpamento di Divisioni – e della soglia, il cui esercizio è subordinato anche ad apposite istanze provenienti dai soggetti delle relazioni industriali.

Si fornisce, di seguito, un quadro riepilogativo dei requisiti di accesso alla Sezione principale.

Tavola 10 — Le vie di accesso alla sezione «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi»

ACCESSO ALLA SEZIONE PRINCIPALE DELL'ARCHIVIO			
A · PRESUPPOSTI PRELIMINARI — COMUNI A TUTTE LE VIE DI ACCESSO			
Codice contratto Codice alfanumerico unico attribuito all'esito dell'istruttoria. <i>art. 16-quater D.L. n. 76/2020; art. 35 Reg. CNEL</i>	Qualifica di «nazionale» Effettiva diffusione sull'intero territorio nazionale e soggetti firmatari. <i>art. 4, c. 2, delibera 11.09.2025</i>	Assegnazione ATECO Sezione e Divisione/i assegnate d'ufficio: la dichiarazione di parte non vincola. <i>art. 2, c. 2, delibera 11.09.2025</i>	Misurabilità Disponibilità dei flussi Uniemens per il settore; contratto non di nuovo deposito. <i>art. 3, cc. 1 e 3, delibera 11.09.2025</i>
▼			
B · VIA ORDINARIA — IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA		C · VIE DEROGATORIE — L'INGRESSO SENZA SOGLIA	
CCNL mono-Divisione → ≥ 5% dei dipendenti standard della Divisione ATECO cui corrisponde il campo di applicazione. CCNL pluri-Divisione → ≥ 3% dei dipendenti standard in almeno una delle Divisioni ATECO cui corrisponde il campo di applicazione. <i>art. 1, c. 3, delibera 20.04.2026 (soglie); art. 1, c. 4 (dipendenti standard)</i>		1) Presunzione di equivalenza contrattuale. Requisiti cumulativi: (i) medesimo settore di attività di un CCNL già collocato nella sezione; (ii) sottoscrizione congiunta da parte delle medesime organizzazioni sindacali; (iii) controparte datoriale diversa da quella firmataria del contratto già collocato. <i>art. 1, c. 6, delibera 20.04.2026</i> 2) Specificità dimensionale, tipologica o settoriale. Dimensione o tipologia d'impresa (cooperativa / artigiana) ovvero peculiari caratteristiche del settore di attività. Indicazione della Commissione dell'informazione, su criteri omogenei e uniformi; inserimento a cura della Direzione generale. <i>art. 1, c. 7, delibera 20.04.2026</i>	
D · Leva di modulazione (trasversale). La Direzione generale, previo confronto con la Commissione, può procedere a una classificazione per gruppi di sotto-settori risultanti dalle Divisioni ATECO ovvero applicare soglie minime diverse . Non è una deroga all'ingresso, ma incide su base di calcolo e soglia; il suo esercizio è sollecitabile dai soggetti delle relazioni industriali. (<i>art. 3, c. 2, delibera 11.09.2025</i>)			
▼			
ESITO POSITIVO Sezione «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi» Classificazione per Sezione e per Divisione ATECO; predisposizione della scheda contratto; rilevanza ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile e del giudizio di equivalenza.		ESITO NEGATIVO Sezione «Altri contratti nazionali» — Elenco unico, senza indicazione di Sezione né di Divisione ATECO; nessuna scheda contratto.	
La collocazione non è definitiva. Periodico controllo e riesame della esatta collocazione di ciascun contratto dotato di codice, su istanza delle parti firmatarie e alla luce delle dinamiche evolutive dei flussi Uniemens (<i>art. 3, c. 3, delibera 11 settembre 2025</i>).			

7. GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE PARTI

La collocazione del CCNL non è definitiva né incontestabile. Le organizzazioni firmatarie, infatti, dispongono di almeno tre canali:

- Istanza di riesame della collocazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera dell'11 settembre 2025, che prevede *«un periodico controllo e riesame della esatta collocazione di ciascun contratto dotato di codice alfanumerico da parte della Commissione dell'informazione, su istanza delle parti firmatarie e alla luce delle dinamiche evolutive dei flussi Uniemens»*.
- Osservazioni e richieste di integrazione sull'associazione fra codice CCNL e codici ATECO, secondo il canale indicato dal CNEL sulla pagina istituzionale dell'Archivio¹². È il rimedio proprio contro una perimetrazione del CCNL assegnata in modo eccessivamente ampio o eccessivamente stretto. Tale rimedio sarebbe esperibile, a parere di chi scrive, anche con riguardo alla perimetrazione di CCNL altrui (sottoscritti, dunque, da altri soggetti sindacali), posto che l'ingresso o l'uscita di altri CCNL dalla Divisione modifica il numero di dipendenti standard della Divisione (cd. denominatore) e, quindi, l'indice di radicamento del singolo CCNL.
- Richiesta di valutazione caso per caso ai fini della qualifica di «nazionale» ex art. 4, comma 2, della delibera dell'11 settembre 2025, per i settori o le tipologie d'impresa a caratterizzazione territoriale.

A questi si aggiunge, per i soggetti datoriali e sindacali presenti al CNEL, la possibilità di ottenere apposite credenziali per l'accesso a sezioni dell'Archivio non aperte al pubblico o per forme di dialogo e scambio di informazioni (art. 6, comma 1, delibera 11 settembre 2025). Restano, altresì, disponibili:

- la richiesta di accertamenti specifici sulla consultazione dell'Archivio, che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro possono presentare al CNEL, previo esame di ammissibilità del Consiglio di Presidenza (art. 28 del Regolamento CNEL), utile anche per acquisire dati a sostegno di un'istanza di riesame;
- la richiesta di mantenimento in archivio dei contratti scaduti e non rinnovati da oltre dieci anni, altrimenti cancellati d'ufficio e collocati nella sezione storica (art. 3, comma 5, delibera 11 settembre 2025);
- le sessioni seminariali e di approfondimento che la Commissione avvia con le organizzazioni presenti al CNEL che ne facciano espressa richiesta (art. 9, comma 2, delibera 11 settembre 2025);
- infine, ove ne ricorrano i presupposti, la tutela giurisdizionale contro gli atti di collocazione del CCNL e di attribuzione del codice alfanumerico unico.

¹² Si legge sulla pagina istituzionale dell'Archivio: «Sull'associazione tra codici CCNL e codici ATECO, relativamente ai CCNL sottoscritti, le organizzazioni firmatarie possono inviare osservazioni e richieste di integrazioni scrivendo a archiviocontratti@cnel.it».

L'ARCHIVIO OGGI: BARRA DI RICERCA E FILE EXCEL

Tavola 11 — L'Archivio in cifre

993 CCNL DI CATEGORIA MISURATI 14.891.131 LAVORATORI — SEZIONE PRINCIPALE	159 NELLA SEZIONE PRINCIPALE 2.006.526 DATORI DI LAVORO — SEZIONE PRINCIPALE	834 IN «ALTRI CONTRATTI NAZIONALI» 391.162 LAVORATORI — «ALTRI CONTRATTI NAZIONALI»	23 / 88 SEZIONI E DIVISIONI ATECO 21 / 85 SEZIONI E DIVISIONI POPOLATE
--	---	--	---

Elaborazione propria sulle cartelle ufficiali CNEL aggiornate al 31 luglio 2026; dati di applicazione riferiti all'anno 2025.

CAPITOLO III · PARAGRAFO 1

1. SEZIONE PRINCIPALE: BARRA DI RICERCA E “CARTELLA” EXCEL

Accedendo alla [pagina istituzionale della Sezione principale dell'Archivio](#) («Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi»), è possibile:

- ricercare un CCNL utilizzando l'apposita barra di ricerca: la barra consente di individuare il CCNL mediante il codice alfanumerico unico oppure selezionando la Sezione e/o la Divisione ATECO di riferimento;

Figura 1 — La maschera di ricerca della sezione «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi»

Codice CCNL	Settore ATECO Seleziona	Sottosettore ATECO Seleziona	Filtra
-------------	----------------------------	---------------------------------	--------

- scaricare il file Excel (denominato “Cartella”) contenente l'elenco completo dei CCNL inseriti.

Figura 2 — Il riquadro informativo «Consultazione dei contratti» della sezione principale, con il rinvio alla «cartella»

i Consultazione dei contratti

In questa sezione è possibile consultare i contratti collettivi nazionali di settore vigenti o ultrattivi.

Il quadro dei CCNL archiviati in questa sezione è consultabile in questa [cartella](#) che consente di individuare il codice identificativo dei CCNL (si rimanda al foglio “guida alla lettura” che spiega quali informazioni sono presentate nella cartella).

I testi degli accordi contrattuali dei CCNL si possono consultare per mezzo della maschera di ricerca sottostante selezionando il settore e/o il sottosettore contrattuale oppure inserendo il codice identificativo del contratto.

Il file Excel si compone di cinque fogli. Comprenderne l'architettura è il presupposto per un'agevole consultazione.

Tavola 12 – I cinque fogli (versione aggiornata al 31 luglio 2026)

Foglio	Righe	Contenuto e logica
guida alla lettura	—	Intestazione, data di aggiornamento e nota metodologica in casella di testo, che riproduce alla lettera i criteri di inserimento di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 6, della delibera del 20 aprile 2026
settori sottosettori ATECO	23 / 88	Anagrafica delle Sezioni e delle Divisioni utilizzate per la classificazione
1 — CCNL di settore, elenco	159	Elenco dei contratti; ciascun CCNL compare una sola volta. È il foglio da usare per i conteggi di insieme
2 — CCNL per Sezione ATECO	266	Medesimo elenco ripetuto per ogni Sezione in cui il contratto è classificato
3 — CCNL per Divisione ATECO	453	Medesimo elenco ripetuto per ogni Divisione. È il foglio sul quale si conduce il calcolo del radicamento

1.1 Le colonne comuni dei fogli del file

I fogli 1, 2 e 3 espongono per ciascun contratto le medesime informazioni, precedute nei fogli 2 e 3 dalle colonne di classificazione (Sezione e relativa descrizione; nel foglio 3 anche Divisione e descrizione):

- CCNL id e CCNL titolo: il codice alfanumerico unico e la denominazione del contratto;
- firmatari datoriali e firmatari sindacali, cui si aggiungono due colonne distinte per i firmatari sindacali su tavolo separato con i soli datoriali e per i firmatari sindacali per adesione con i soli datoriali. La distinzione dà attuazione, sul piano informativo, all'art. 3, comma 4, della delibera dell'11 settembre 2025;
- n. datori di lavoro, n. dipendenti M, n. dipendenti F, n. dipendenti, riferiti all'anno di rilevazione indicato in intestazione;
- dieci campi di selezione (Sì/No) che segnalano l'adesione dei firmatari alle principali confederazioni datoriali (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato-CNA-Casartigiani, Legacoop-Confcooperative-AGCI) e sindacali (CGIL-CISL-UIL, Confsal, Cisl, UGL).

1.2 Il dato di sintesi

Tavola 13 — La sezione principale in cifre (aggiornamento file Excel 31 luglio 2026)

CCNL presenti nella sezione	159
di cui riferiti a una sola Divisione ATECO	88 (3.406.711 dipendenti)
di cui riferiti a più Divisioni ATECO	71 (11.484.420 dipendenti)
Lavoratori dipendenti ai quali i contratti risultano applicati (dati al 2025)	14.891.131
di cui uomini / donne ¹³ (dati al 2025)	8.435.570 / 5.931.943
Datori di lavoro (dati al 2025)	2.006.526
Sezioni ATECO popolate	21 su 23
Divisioni ATECO popolate	85 su 88
Numero massimo di Divisioni coperte da un singolo CCNL	43 (H442)
Media di CCNL per Divisione popolata	5,33
Divisioni nelle quali è classificato un solo CCNL	13

Elaborazione propria sulla cartella ufficiale CNEL aggiornata al 31 luglio 2026.

1.3 I dati assenti

Ad oggi si rileva l'assenza di tre informazioni essenziali: non sono esposti in colonna, benché annunciati dalla guida alla lettura del file, il numero di Divisioni di classificazione di ciascun contratto e il numero di dipendenti standard; non è pubblicato, di conseguenza, l'indice di radicamento.

13 La somma dei dipendenti uomini e donne (14.367.513) non coincide con il totale dei dipendenti (14.891.131). Lo scarto, pari a 523.618 unità, è integralmente imputabile al CCNL H501 (rapporto di lavoro domestico), la cui disaggregazione per genere non risulta disponibile.

2. SEZIONE «ALTRI CONTRATTI NAZIONALI»: BARRA DI RICERCA E “CARTELLA” EXCEL

Anche la consultazione dei CCNL inseriti nella [sezione «Altri contratti nazionali»](#) può avvenire con due modalità:

- ricercare mediante l'apposita barra di ricerca: benché il riquadro informativo della pagina, riprodotto più sotto, indichi anche la ricerca «*selezionando il settore e/o sottosettore contrattuale*», la barra consente di individuare il CCNL soltanto attraverso il ricorso al codice alfanumerico unico. Tale scelta informatica, d'altronde, appare in linea con quanto stabilito dalle delibere della Commissione dell'informazione, che riservano l'imputazione ad una specifica Divisione ATECO ai soli CCNL inseriti nella sezione «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi» dell'Archivio;

Figura 3 — La maschera di ricerca della sezione «Altri contratti nazionali»

- scaricare il file Excel (denominato “Cartella”) contenente l'elenco completo dei CCNL inseriti.

Figura 4 — Il riquadro informativo della sezione «Altri contratti nazionali»

Consultazione dei contratti

In questa sezione è possibile consultare i contratti nazionali di minore applicazione.

Il quadro dei CCNL archiviati in questa sezione è consultabile in questa [cartella](#) che consente di individuare il codice identificativo dei CCNL (si rimanda al foglio “guida alla lettura” che spiega quali informazioni sono presentate nella cartella).

I testi degli accordi contrattuali dei CCNL si possono consultare per mezzo della maschera di ricerca sottostante selezionando il settore e/o sottosettore contrattuale oppure inserendo il codice identificativo del contratto.

Il file Excel si compone di due soli fogli: una guida al file e un foglio «CCNL elenco» con sei colonne — codice, titolo, firmatari datoriali, firmatari sindacali, numero di datori di lavoro e numero di dipendenti. Non è presente alcuna classificazione ATECO, né la disaggregazione di genere, né i campi di selezione confederali.

Tavola 14 – La sezione «Altri contratti nazionali» per classi dimensionali

Lavoratori per CCNL	CCNL	% sul totale	Lavoratori	% sul totale
Nessun dipendente	99	11,9%	0	0,0%
Da 1 a 9	128	15,3%	444	0,1%
Da 10 a 99	297	35,6%	12.012	3,1%
Da 100 a 999	251	30,1%	81.341	20,8%
Da 1.000 a 4.999	47	5,6%	117.358	30,0%
5.000 e oltre	12	1,4%	180.007	46,0%
Totale	834	100%	391.162	100%

Elaborazione propria sul foglio «CCNL elenco» della cartella ufficiale «Altri CCNL» aggiornata al 31 luglio 2026; dati riferiti all'anno 2025. Il 62,8% dei contratti della sezione è applicato a meno di cento lavoratori; i dodici contratti della classe superiore assorbono il 46% dei lavoratori della sezione.

NOTA A MARGINE

Quasi due terzi dei CCNL della sezione (524 su 834) sono applicati a meno di cento lavoratori, con una copertura pari al 3,2% della platea complessiva della sezione «Altri contratti nazionali»; oltre un CCNL su dieci non è applicato nemmeno ad un dipendente. Il profilo complessivo conferma la funzione selettiva della riorganizzazione sul piano esclusivo della collocazione in Archivio, sancita dalle direttive della Commissione dell'informazione del CNEL. Si segnalano, tuttavia, nella sezione dodici CCNL con diffusione applicativa pari ad almeno cinquemila dipendenti, la cui posizione richiederebbe una verifica specifica sulla base dei dati complessivi ad oggi non pubblicati: la collocazione potrebbe dipendere, ad esempio, dal mancato superamento della soglia in una perimetrazione ATECO particolarmente ampia.